



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 75 DEL 21/10/2022

OGGETTO: Ammissione alla massa passiva di liquidazione delle quote FAL anticipate dal Comune in epoca antecedente la dichiarazione di dissesto finanziario delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti 02 Luglio 2022 nr.08/2022_art.16 del decreto legge 115/2022

Nell'anno 2022 del mese di Ottobre del giorno 21 alle ore 15:30, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Rag. Alfredo Tammaro, presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- L'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- L'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi *relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
- L'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

CONSIDERATO Che

Agli effetti dell' articolo 254, comma 3, del TUEL, nel piano di rilevazione della massa passiva devono essere inclusi tutti i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7 assistiti da attestazione tecnica interna osservante l'avvenuta prestazione, la natura di credito non prescritto, la mancanza di qualsiasi forma di liquidazione;

Analogamente l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ha assegnato alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione anche la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, gestiti separatamente, ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

Allo scopo di accelerare la procedura di liquidazione ed attenuare l'enorme esposizione dell'ente locale in termini di debiti da liquidarsi l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, ha regolato "le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso" in forza del quale l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

A seguito di avviso pubblico a firma dell'OSL del 04.03.2019 di richiesta ai creditori a qualsiasi titolo di presentazione istanza di ammissione al passivo sono pervenute alla data del 27.04.2022 nr. 2163 richieste per importo di € 48.516.075,28.

ATTESO CHE

L'ente con nota protocollo nr.0016399 del 01 giugno 2022 ha chiesto l'ammissione alla massa passiva di liquidazione della somma di € 3.049.007,85 relativa al pagamento delle quote di ammortamento del fondo anticipazioni di liquidità per le annualità 2021_2020, nonché della successiva richiesta n.prot 16373 del 01.06.2022 di ulteriore ammissione alla massa passiva della liquidazione della somma di € 935.938,45 per l'anno 2022;

La Corte dei Conti _Sezione Autonomie_ con delibera nr 08/2022 del 27 giugno 2022 depositata in data 08 luglio 2022 ha stabilito che "La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell'OSL di cui all'art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell'art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo»

Che l'art.16 del decreto legge 09.08.2022 n.115 convertito in legge 21.09.2022 nr.142 ha previsto quanto di seguito:

6 -ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di

amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6 -quater . Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6 -ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1 -ter e 1 -quater , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6 -quinqües . Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6 -ter , è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6 -sexies . Il comma 6 -quinqües si applica anche agli enti locali di cui al comma 6 -ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6 -septies . Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3 -bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022

RITENUTO

di determinare la quota del FAL da ammettere alla massa passiva di liquidazione tenuto conto che l'ente deve procedere alla reiscrizione nel bilancio 2022_2024 e relativo rendiconto il fondo relativo al FAL con i benefici di cui all'art.52 co-1_ter del decreto legge nr.73/2021 con le deroghe dell'applicabilità delle quote liberate in sede di rendiconto annuale ;

di stabilire che la quantificazione del FAL è caratterizzata dal principio di competenza finanziaria potenziata in termini di esigibilità del debito rientrando nelle competenze dell'OSL le sole quote di ammortamento CDP sostenute dall'ente entro la data del 31.12.2018

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di ammettere alla massa passiva di liquidazione :

- le quote di ammortamento pagate dall'ente locale alla CDP relative all'anticipazione di liquidità sostenute entro il 31.12.2018 per complessivi € 4.309.317,65 come da mandati di pagamento di seguito indicati:

ANNO	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.	MAND N.	QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	MAND N.	totali
2014	133.849,75	1751	110.124,10	1752	243.973,85
2015	133.849,75	1685	540.420,56	1688	674.270,31
2015	294.319,07	1686			294.319,07
2015	47.746,57	1687			47.746,57

2016	479.895,65	1963	536.440,30	1964	1.016.335,95
2017	466.280,90	1626	550.055,05	1627	1.016.335,95
2018	452.311,74	1970	564.024,21	1971	1.016.335,95
	2.008.253,43		2.301.064,22		4.309.317,65

- Di escludere dalla massa passiva di liquidazione le quote di ammortamento sostenute dall'ente locale a decorrere dal 01.01.2019 come richieste con nota protocollo nr.0016399 del 01 giugno 2022 per l'importo di € 3.049.007,85 _annualità 2021_2020_ nonché la somma richiesta con n.prot 16373 del 01.06.2022 di ulteriore ammissione alla massa passiva della liquidazione della somma di € 935.938,45 per l'anno 2022 ;

-Disporre, infine, a cura della Segreteria Generale, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, del presente atto deliberativo unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE *Dott. Alfonso De Stefano*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Rose Maria Machinè*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Maria del Rosario Visconti*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Rag. Alfredo Tammaro